



# Comune di Vallerano

PROVINCIA DI VITERBO

**COPIA**

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 26 DEL 06-08-20

**OGGETTO:** Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di agosto, alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, sessione Ordinaria, in Prima convocazione, seduta Pubblica.

A seguito dell'appello, risultano presenti e assenti i consiglieri:

<b>RICCIARDI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>GREGORI MAURIZIO</b>	<b>P</b>
<b>GREGORI ADELIO</b>	<b>P</b>	<b>ERCOLI ILENIA</b>	<b>P</b>
<b>POLEGGI LUCA</b>	<b>A</b>	<b>GREGORI GIANLUCA</b>	<b>P</b>
<b>GREGORI LIDIA</b>	<b>P</b>	<b>POLIDORI JACOPO</b>	<b>P</b>
<b>PIZZI ILENIA</b>	<b>P</b>	<b>ARMENTI PIERPAOLO</b>	<b>A</b>

In carica n. 10 Assenti n. 2 Presenti n. 8

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale  
Dott.ssa Pamela CIALONI, giusto autorizzazione della Prefettura di Roma del 31.07.2020.  
Assume la presidenza il GREGORI ADELIO nella sua qualità di SINDACO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

*«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;*

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

*« Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
  - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
  - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i*

*regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Il Consiglio all'unanimità decide di effettuare una unica discussione e votazione sui seguenti punti all'ordine del giorno: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10).

Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Polidori per il gruppo di minoranza secondo cui "la minoranza esprime voto contrario perché, nonostante gli sforzi, non può non prendere atto delle poche misure messe in atto, soprattutto per quanto concerne l'emergenza COVID-19. Non si può votare l'irpef allo 0,8%, non IMU e TASI rimaste alte. Le misure adottate dall'amministrazione non bastano".

Sentita la replica del Sindaco, secondo cui "dispiace il voto contrario della minoranza, in quanto credeva che la minoranza avesse percepito gli sforzi dell'amministrazione, all'esito della riunione dei capigruppo; il Sindaco si sarebbe aspettato una votazione favorevole, quindi all'unanimità e non di certo contraria, in considerazione dei limitati spazi di manovra dell'Amministrazione, degli sforzi notevoli, pur mantenendo gli equilibri di bilancio. Forse, un'astensione sarebbe stata apprezzata di più".

Il Consigliere Polidori riconosce gli sforzi dell'Amministrazione ma non ne condivide l'atteggiamento passivo nei confronti delle istituzioni superiori;

L'assessore Parisi fa precisazione in merito alle tariffe che sono sotto l'arera;

Il Consigliere Polidori chiede al Sindaco se secondo lui le misure intraprese siano state sufficienti a supportare le difficoltà economiche delle attività.

Il Sindaco sottolinea gli sforzi fatti dall'Amministrazione, pur nella necessità di rispettare i limiti e gli equilibri di bilancio dell'Ente. Inoltre, afferma di non aver pubblicamente elogiato la Regione Lazio che in momento di difficoltà è stato l'unico Ente che ha dato energie immediate alla cittadinanza, per fronteggiare l'emergenza.

Con voti favorevoli n. 6 (sei), voti contrari n. 2 (due: Polidori, Ricciardi), espressi per alzata di mano su n. 8 (otto) presenti,

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare il «**Regolamento per l'applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)**», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 43 articoli;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020;
- 3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli n. 6 (sei), voti contrari n. 2 (due: Polidori, Ricciardi), espressi per alzata di mano su n. 8 (otto) presenti,

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

F.to IL PRESIDENTE  
GREGORI ADELIO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Pamela CIALONI

=====

Visto si esprime **parere favorevole**, in ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

F.to Il Responsabile del Settore  
Dr. Riccardo MAURIZI

---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

**che la presente deliberazione:**

sarà affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 19-08-2020, come prescritto dall'art.124,c.1,del D.Lgs.267/00;

Dalla Residenza comunale, li 19-08-2020

F. to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Samanta PREITE

**che la presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 06-08-20**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3);

.....

Dalla Residenza comunale, li 19-08-2020

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Samanta PREITE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

VALLERANO, li 13-08-20

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Samanta PREITE